

affrontato il problema delle carboniere, su cui dovremo senz'altro tornare, e anche presto: basta chiedere agli amici della Sardegna che cosa stia producendo il naufragio di due carboniere. Dobbiamo anche chiederci se il traffico attraverso le carboniere non risponda più che altro ad esigenze imprenditoriali di altro genere: soprattutto, nel nostro paese, alle esigenze collegate alla messa sul mercato dell'Enel, alla vendita ai privati. Non è questo, tuttavia, il momento per soffermarci di nuovo su tale questione: ci torneremo nel momento più opportuno.

Debbo dire, però, che al di là della condivisione totale degli scopi di questo progetto di legge, non posso non notare che anch'esso ci prende per scemi, perché reca il suo bravo articolo 1 il quale afferma che questo provvedimento ha lo scopo di impedire l'inquinamento marino e così via: voglio proprio vedere se un giorno scriveremo che un provvedimento viene proposto affinché le coste vengano impiastrate completamente di letame o di petrolio o di sversamenti in mare. Insomma, potremmo fare a meno, diciamo sinceramente, di questa «normina» teologica che prende l'interprete per un oscuro lettore di giornalini.

Alcune puntualizzazioni, signor Presidente, signor sottosegretario, debbo farle per forza. Debbo dire al collega Giardiello, che è stato eccellente e pazientissimo relatore di questo provvedimento, che un po' di *culpa in omittendo* c'è e torneremo su varie fattispecie di colpa quando parleremo del — per me famigerato — articolo 2. Dicevo che c'è stata una *culpa in omittendo* perché il collega Giardiello ha dimenticato di dire che questo provvedimento è approdato in Commissione trasporti a maggio del 2000: e non si tratta di una grande legge quadro, quale, per esempio, quella di riforma del codice della strada, in relazione alla quale è legittimo un tempo lungo di trattazione. Questo provvedimento è giunto in Commissione trasporti, ripeto, a maggio, ci è ritornato a settembre e poi ad ottobre più o meno abbiamo chiuso; ma se il provvedimento arriva oggi in quest'aula in ritardo —

perché su queste questioni ci troviamo sempre in ritardo —, tutto è dovuto alle gravi incertezze ed ai ripetuti rinvii di cui lei personalmente, signor sottosegretario, credo sia in parte artefice, in parte vittima e in parte carnefice, direi, perché ha richiesto innumerevoli rinvii: un giorno doveva trovare la compatibilità finanziaria, un giorno doveva trovare la compatibilità comunitaria, un altro giorno la compatibilità sotto il profilo della tecnica normativa... Certo è che il Governo è stato reticente, scivoloso, anguillesco, su questo provvedimento e solamente quando è stato stretto alla gola dalla concomitanza forte della volontà di tutta la Commissione trasporti, questa volta sì in una posizione bipartisan e senza timore per colui che si presenti a portare doni, come lei ogni tanto fa, signor sottosegretario. Io non sono blandibile, io ho un carattere spigoloso, non provi a blandirmi, mi troverà sempre spigoloso. Noi dobbiamo fare politica in questo Parlamento. Lei è così garbato e cortese, ma in politica non c'è garbo: in politica c'è contrapposizione forte, corretta ed educata, ma forte.

Il Governo è quindi colpevole di aver fatto arrivare in ritardo questo provvedimento all'esame dell'aula, di averlo elaborato senza chiarezza e trasparenza e di aver spesso beffeggiato la Commissione, cosa che è stata puntualmente denunciata dal collega Mammola, il quale ha seguito con molta attenzione la vicenda e che io desidero elogiare pubblicamente in quest'aula per l'attenzione prestata al provvedimento.

Come dicevo, l'opposizione non ha svolto alcuna azione di freno e i problemi sono stati tutti interni al Governo, che è stato stretto tra la compatibilità con le norme comunitarie ed una furia falso ecologista che intendeva addirittura vietare l'accesso nei porti e il transito nelle acque territoriali alle navi superiori a 4.500 tonnellate di stazza lorda dal 2003 in poi, qualora non avessero adempiuto a certe condizioni. In Europa tale termine è stato fissato al 2010. Non che noi intendiamo condividere quanto deciso dall'Europa, ma una volta tanto cerchiamo di

essere protagonisti di questa vicenda senza andare al rimorchio dell'Europa; tuttavia, non far più entrare le navi nei porti poteva essere deciso da un giorno all'altro solo da Tex Willer Bordon, il ministro dell'ambiente che io chiamo Tex Willer, perché lo immagino più a cavallo che su una nave, più con una pistola in mano nel *far west* che a trattare di questioni marittime di cui non sa letteralmente nulla, tant'è che propone che, da domani, la libera pratica alle navi debba essere data fuori, in rada. Ci va lui a nuoto insieme agli ufficiali ed ai sottufficiali delle capitanerie di porto? Questa decisione è contraria a qualsiasi regola di gestione dei porti. Infatti, lui non sa che la libera pratica si dà sulle carte: la commissione che deve dare la libera pratica alla nave prima di entrare in porto non va fuori e controlla, ad esempio, i doppi scafi. Tex Willer non le sa queste cose e racconta storielline che fanno un po' ridere coloro i quali si occupano di porti e di trasporti marittimi.

Vi è poi la questione spinosa relativa all'articolo 2, il quale, a mio avviso, è un nonsenso giuridico e va contro ogni tradizione normativa concernente concetti oscuri a questa maggioranza incolta ed ideologicizzata contro il principio della proprietà e dell'impresa.

Quindi, sono state bypassate questioni fondamentali come gli articoli 2049 e 2050 del codice civile in materia di responsabilità oggettiva e di responsabilità per fatto altrui, tant'è che l'invocato parere della Commissione giustizia da parte del collega Giardiello ha fatto un « taccone » che è peggio del buco, come dicono in Veneto. La Commissione giustizia, infatti, ha affermato che questa norma, sembra configurarsi, tuttavia, come un'ipotesi di responsabilità per fatti altrui, in quanto per la sua sussistenza si prescinde non soltanto dal nesso soggettivo, ma anche da quello causale. Ciò significa che qualcuno risponde anche se non vi è né un nesso soggettivo né un nesso di causalità. Il « taccone » è rappresentato dalla condizione posta dalla stessa Commissione che prevede l'inversione legale dell'onere della

prova, in quanto si chiede di aggiungere all'articolo 2 la norma in base alla quale si risponde effettivamente per la responsabilità oggettiva salvo che non si provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Questo norma fa ridere: chi fa il giurista ride, mentre chi fa il medico come lei, signor sottosegretario, ritiene che questa norma sia una buona « pecetta », una buona sutura.

È chiaro quindi che vengono passate al macero la responsabilità oggettiva e la responsabilità per fatto altrui, la *culpa in eligendo*, la *culpa in contrahendo* e la *culpa in vigilando*, che pure avrebbero meritato un'attenzione maggiore prima di prevedere la responsabilità del proprietario del carico. So che questo è un linguaggio astruso per questa maggioranza, qualcosa fra la lingua aramaica e la filologia romanza; ma l'ignoranza non riguarda solo la tecnica di redazione delle leggi ed i principi giuridici: come ho detto all'onorevole Giardiello, le transazioni sul carico, specialmente se si tratta di carico petrolifero, non si svolgono come se si andasse al banco dei pegni a chiedere 100 tonnellate di gasolio per il riscaldamento di un condominio.

Le transazioni per milioni e milioni di tonnellate di prodotti petroliferi avvengono per via telematica, a distanza di migliaia di chilometri. Spesso e volentieri il carico, nel corso della tratta che va dal porto di origine a quello di arrivo, cambia proprietario anche tre o quattro volte. È quindi ridicolo pensare ad una responsabilità per fatto altrui o ad una responsabilità oggettiva del proprietario del carico quando vi è uno sversamento in mare! Ma è ancora più ridicolo sul piano fattuale. È infatti comune buonsenso pensare che, se io sono un possibile debitore nei confronti di qualcuno, e il mio garante, il mio fideiussore è l'avvocato Giovanni Agnelli, la mia propensione ad adempiere all'obbligazione scende quanto più forte è la solvibilità del mio garante, del mio fideiussore.

Se con questa normativa si voleva evitare la deresponsabilizzazione degli armatori e dei proprietari di navi, dirò

allora che con la responsabilità oggettiva si rafforza la deresponsabilizzazione dei proprietari più spregiudicati. Chi oggi infatti è in condizione di fare carico e trasporti con navi tecnologicamente adeguate e sicure, lo fa indipendentemente dalla corresponsabilità oggettiva o per fatto altrui, del proprietario del carico.

In questa operazione denunciemo un attacco alla proprietà privata, un attacco all'impresa, a quella parte dell'impresa che opera sul mercato dei prodotti petroliferi. Tutto ciò indipendentemente dalla nostra valutazione che si tratta di un traffico estremamente pericoloso per il nostro paese, per le nostre coste. Ricordo gli episodi drammatici che si sono verificati, tra cui quello della Motocisterna *Erika* che, tra l'altro, è stato l'occasione per forze ostili al nostro paese di attaccare il registro navale italiano. Altro che proprietà del carico! Guarda caso i francesi, che stanno ipotizzando un registro navale europeo sul quale mettere le mani, dare il proprio *imprimatur*, escludendo le professionalità e le capacità italiane, hanno deciso che tutto dipendeva dagli scarsi controlli fatti nei porti di partenza e non dipendenti da altre vicende, ad esempio, dall'inadeguatezza delle navi e via dicendo.

Su questo articolo 2 ripresenterò in aula il mio emendamento; mi auguro che vi sia un intelligente ripensamento sulla questione dell'articolo 2. Se ci sarà, noi non avremo difficoltà a votare questo provvedimento con la velocità che esso richiede e con la certezza che esso sia assolutamente necessario ed indispensabile. Ma se così non sarà, noi dovremo ripetere la nostra battaglia nella fase dell'esame dell'articolato e nella fase delle dichiarazioni di voto. Ne facciamo una questione di principio, di carattere generale. Non si può fare una norma in cui si introduce la responsabilità oggettiva o per fatto altrui, non solo nel diritto civile ma anche nel diritto internazionale privato e nel diritto della navigazione, se non vi è un supporto intelligente, una normativa applicabile in tutti i paesi del mondo. Non c'è in nessun paese del mondo la respon-

sabilità oggettiva del proprietario del carico, con riferimento ad inquinamenti marini! Dunque questa è un'operazione che non possiamo accettare.

Vi sono poi altre questioni sulle quale dovrei soffermarmi; ad esempio, quelle relative ai ritardi e alle pressioni che ci sono state sulla concedibilità dei contributi, quelle relative all'atteggiamento didascalico e descrittivo nello stabilire quali sono i requisiti per accedere a questi contributi (la stazza lorda massima, la stazza lorda minima, la data di entrata in funzione, il reimpiego — altra norma oscura! — del contributo in attività aziendali). Ma cosa significa reimpiego del contributo in attività aziendale? C'è qualcuno che è in grado di spiegarmelo? Nella norma si dice che il contributo deve essere reinvestito in attività aziendali. Quindi, ad esempio, anche per ristrutturare il palazzo dell'impresa armatoriale (questa infatti è attività aziendale)? Non c'è mica scritto però che il contributo deve essere reinvestito in attività di sostegno al trasporto marittimo sicuro ed ecologico o ad implementare la velocizzazione dei sistemi! Si dice che questi contributi debbono essere utilizzati per attività aziendali; mi aspetto che parte di essi sia utilizzata per costruire il *roof garden* nei palazzi delle grandi imprese armatoriali.

Signor sottosegretario, bisogna essere capaci di scrivere le norme; non bisogna inventarsi che il buon Dio è morto di freddo perché il nostro buon Dio è morto in croce e noi, che siamo cristiani, lo sappiamo.

Tralascio le altre questioni cui ho accennato, come ad esempio quella relativa alle navi carboniere; esprimo la nostra condivisione sull'attuazione del VTS: meglio tardi che mai; speriamo non si debba dire «chi tardi arriva, male alloggia». Le ricordo ancora che la modifica dell'articolo 83 del codice della navigazione, che sposta al concerto ministeriale la normazione che riguarda la limitazione del traffico e della sosta, per i motivi esplicitati nella legge, e l'osservanza dello schema di separazione delle rotte rappre-

sentano problemi sui quali è stato posto il cappello del Ministero dell'ambiente. Mentre procediamo verso una riforma della gestione governativa, che unifica competenze in dicasteri diversi, non possiamo accettare — pur essendo profondamente convinti dell'importanza di questo provvedimento — che questo Governo, per cedere a Tex Willer Bordon, gli assegni una competenza che non credo egli sia in grado di esercitare.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Savarese. Ne ha facoltà.

**ENZO SAVARESE.** Signor Presidente, signor sottosegretario, la proposta di legge in esame affronta un argomento che doveva essere affrontato e che tutti gli italiani considerano di grande importanza e drammaticità, se si pensa alle catastrofi ecologiche provocate dall'inquinamento ambientale causato dai troppi cassoni del mare che solcano le acque italiane ed europee. Ricordiamoci poi che il mare non ha confini, anche se il Mediterraneo è una sorta di lago e quello che succede nell'ambito del suo bacino ha conseguenze dirette sui nostri mari e sulle nostre coste: inquinazione, catrame e danni ecologici che si protraggono per anni.

Questa proposta di legge ha indubbiamente il merito di sollevare il problema di arrivare all'adozione del doppio scafo; non posso che ringraziare il relatore Giardiello e l'onorevole Duca che l'hanno presentata. Spero si giunga ad una soluzione che porti ad un rinnovamento del nostro parco di trasporto che — è bene ricordarlo — non è uno dei più vecchi, ma non è sicuramente tra i più attrezzati e i più moderni che solcano i nostri mari. Altre nazioni si trovano sicuramente peggio di noi, ma credo che in questo campo sia necessario avere il coraggio di guardare a chi sta meglio.

Anch'io nutro perplessità, in particolare sull'articolo 2, sulla responsabilità oggettiva, sul concetto dell'attribuzione della colpa. Come ricordava prima l'onorevole Becchetti, vi è un capovolgimento della dimostrazione di responsabilità: il

soggetto è colpevole fino a quando non dimostri il contrario. Francamente, mi sembra un'aberrazione giuridica in termini.

Augurandomi vi sia una resipiscenza del relatore su questa formulazione, devo dargli atto che il testo precedente era peggiore rispetto all'attuale. Il precedente articolo 2 era decisamente peggiore rispetto a quello al nostro esame; tuttavia, poiché al meglio, come al peggio, non vi è limite, auspico l'approvazione di un provvedimento che — lo ripeto — non è di sinistra né di destra né di centro, ma è un testo razionale che favorisce lo sviluppo di un'ecologia compatibile con la vita dell'uomo, con il trasporto e con le necessità di approvvigionamento. A questo proposito vorrei ricordare che sono stati soppressi alcuni articoli del testo precedente, che erano un po' troppo manichei e ispirati ad un ambientalismo di maniera.

Invito il relatore a fare uno sforzo, noi faremo la nostra parte: i deputati del gruppo di Alleanza nazionale si dichiarano fin d'ora disposti a votare a favore del provvedimento qualora il relatore ed il Governo fossero disponibili ad accogliere proposte migliorative del testo, nel senso indicato anche da altri colleghi del Polo della libertà.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: S. 3385 — Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (5425) (ore 16,38).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dalla VI Commissione permanente del Senato: S. 3385 – Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

**(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5425)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti;

Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

Poiché il relatore, onorevole Chiamparino, non è presente in aula, ma mi hanno comunicato che sta arrivando, sospendo la seduta fino alle 17.

**La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17.**

**Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5425.**

**(Discussione sulle linee generali – A.C. 5425)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Chiamparino, ha facoltà di svolgere la relazione.

**SERGIO CHIAMPARINO, Relatore.** Presidente, vorrei innanzitutto scusarmi per il ritardo che è stato determinato da ragioni oggettive.

Il disegno di legge n. 5425 reca modifica alla normativa vigente in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti all'estero. Tale materia è attualmente regolata dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e da una serie di modifiche successive, in particolare dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, che ha dettato interpretazioni autentiche delle citate leggi.

Mi preme aggiungere che la legge n. 98 del 1994 prevede che ogni anno sia presentata al Parlamento una relazione entro il 31 marzo e che dalle cinque relazioni fino ad ora presentate si evince che, nel periodo tra il 1997 e il 1998, sono stati liquidati 1.618 provvedimenti di indennizzo per circa 69 miliardi; che nel periodo dal primo aprile 1998 fino a tutto il mese di marzo del 1999 sono stati liquidati circa 62 miliardi di indennizzi e

che nell'ultimo anno ne sono stati liquidati circa 22 miliardi di lire relativi a 1.750 provvedimenti di indennizzo.

Vorrei fare un breve cenno all'iter legislativo di questo provvedimento, ricordando che il mandato a riferire positivamente all'Assemblea venne approvato il 20 gennaio 1999, cioè due anni fa.

La V Commissione bilancio aveva in un primo momento deliberato l'abbinamento del disegno di legge in esame con altre proposte di legge vertenti su materie analoghe. In un secondo momento, la stessa Commissione, dal momento che risultava già iniziato nell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento l'esame di una proposta di legge che recava norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità iugoslava, ha preferito disgiungere l'esame di tali provvedimenti, al fine di evitare di avviare le procedure di intesa fra i Presidenti dei due rami del Parlamento per non determinare l'ulteriore allungamento dei tempi dell'esame parlamentare del provvedimento.

Questa necessità — che allora si avvertiva — di accelerare l'iter del provvedimento è anche la ragione per la quale allora in Commissione non si tenne conto delle osservazioni formulate dalla I Commissione affari costituzionali che riguardavano quattro proposte effettivamente migliorative del testo, che però non vennero considerate proprio perché si pensava di trasferire il provvedimento in sede legislativa e quindi di poterlo approvare rapidamente nel testo pervenuto dal Senato. Il passaggio del provvedimento alla sede legislativa non è potuto però avvenire perché il gruppo di Alleanza nazionale, che aveva inizialmente concesso la propria adesione alla richiesta di trasferimento in sede legislativa (allora il sottosegretario Solaroli era presidente della Commissione bilancio), nel luglio 1999 revocò il proprio consenso in ordine al trasferimento di sede perché, nel frattempo, al Senato non era andata avanti la discussione sui provvedimenti per i quali avevamo votato la disgiunzione dell'esame; quindi, a detta del gruppo di Alleanza nazionale, non vi

erano più le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa. Da allora, quindi, il provvedimento è stato trasferito all'Assemblea, che oggi inizia il suo esame.

Per quello che riguarda l'articolato e la sostanza del testo in questione, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che la liquidazione degli indennizzi, che prima avveniva sopra i venti milioni per metà in contanti e per metà in titoli di credito, avvenga tutta in contanti. Ciò ha una valenza sicuramente positiva da tutti i punti di vista per gli interessati e anche per l'amministrazione dello Stato perché la procedura in corso era abbastanza onerosa sotto il profilo organizzativo e costosa per gli oneri che comportava.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 è consequenziale al primo comma, mentre l'articolo 2 compie una doppia operazione: consente di ampliare il contributo previsto dell'8 per cento in conto interessi che era già previsto per una serie di attività di servizi ed edili e, in conseguenza del mutato andamento del mercato finanziario, riduce il contributo dello Stato dall'8 al 4 per cento. Infine, l'articolo 3 prevede che, con apposito atto del ministro del tesoro, sia possibile modificare ulteriormente, a seconda dell'andamento del mercato finanziario, tale contributo che viene dato in conto interessi da parte dello Stato. Quindi, la sostanza dell'articolato è questa. Ho riportato altre considerazioni nella relazione scritta per la quale chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna ad integrazione delle poche considerazioni che ho svolto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**BRUNO SOLAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Rossetto. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ROSSETTO. Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento doveroso, sia pur tardivo, diretto a rendere migliore il sistema degli indennizzi a favore dei cittadini rimpatriati forzosamente dall'estero nelle più svariate situazioni e che hanno perso in tutto o in parte i loro beni. Il provvedimento si applica a quei cittadini che erano titolari di beni o di imprese in territori già soggetti alla sovranità italiana e andati perduti per effetto del secondo conflitto mondiale e anche a beni perduti a seguito di provvedimenti di confisca da parte di Stati esteri, soprattutto del terzo mondo, solitamente per effetto di guerre o di rivoluzioni violente. La gran parte dei casi, come è noto, riguarda beni abbandonati nei territori passati alla sovranità Jugoslava e beni di cittadini italiani nelle nostre ex colonie in Libia, in Etiopia e in Somalia.

Questo provvedimento, quindi, con tutta evidenza, rappresenta un atto dovuto per questi nostri connazionali che, per effetto di queste luttuose vicende belliche, hanno patito, senza ovviamente averne alcuna colpa, le conseguenze devastanti anche sotto profili patrimoniali.

Qualcosa era già stato fatto, ma con queste norme si rendono gli indirizzi più celeri e, tra l'altro, per questi viene prevista, come ha sottolineato il collega Niccolini, nel dibattito che si è svolto in Commissione e come diceva il relatore, la corresponsione interamente in contanti e non più per il cinquanta per cento in contanti e per il restante cinquanta per cento in titoli, come avveniva in precedenza. Allo stesso tempo, ricordiamo che è prevista all'articolo 2, per coloro che intendono reimpiegare nelle attività produttive gli indennizzi dovuti, la ulteriore concessione di un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi sui mutui contratti con enti od istituti di credito sino alla concorrenza dell'indennizzo a cui si ha diritto.

Non è ovviamente un fatto positivo, e vogliamo sottolinearlo, che il Parlamento debba ancora occuparsi degli italiani che hanno perso i loro beni per effetto delle nostre perdite territoriali, a cinquantasei anni di distanza dalla conclusione del

secondo conflitto mondiale, ma comunque si tratta sempre di un passo avanti, sia pure non conclusivo, in quanto resta in piedi il contenzioso con la Repubblica slovena e con la Repubblica croata sia in materia di beni degli italiani che sono stati praticamente espulsi nel 1945 da quei territori, sia sui diritti delle minoranze italiane che tuttora vivono nei territori delle due Repubbliche. Al riguardo crediamo sia auspicabile, nell'ambito di una doverosa politica di allargamento dell'Unione europea, che le predette minoranze godano finalmente di una tutela adeguata in condizioni di democrazia e delle libertà indispensabili per far parte della stessa Unione europea. Ciò premesso, annunciamo che il voto del gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame sarà favorevole.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Prendo atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche (5029) (ore 17,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche.

**(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 5029)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 14 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

Lega nord Padania: 49 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 10 minuti; Verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 4 minuti; CDU: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 5029)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Soave, vicepresidente della VII Commissione, in sostituzione del relatore, onorevole Sbarbati.

**SERGIO SOAVE, Vicepresidente della VII Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in

esame riguarda un tema certamente rilevante e, tuttavia, risente in parte della frammentarietà e della lentezza dei nostri lavori, per cui è stata pensata, concepita e scritta in termini che sono stati via via superati dalla legislazione successiva. L'onorevole Sbarbati partiva da una condivisibile preoccupazione relativa alla diffusione della cultura musicale e coristica nella scuola secondaria, sia inferiore sia superiore, e si preoccupava del finanziamento di istituti ed enti di formazione nel settore delle arti musicali, che vivono in condizioni di difficoltà, nonché del conservatorio di musica Rossini e della fondazione Rossini di Pesaro.

La proposta di legge consta sostanzialmente di due articoli. Nell'articolo 1 si disciplinano le questioni a cui ho prima accennato; nell'articolo 2 si affrontano le questioni relative ai settori delle arti musicali e all'opera Rossini. Per quanto riguarda l'articolo 1, i propositi dell'onorevole Sbarbati, a mio avviso, sono stati completamente colti da altre leggi: per esempio, per l'istruzione e la formazione musicale e coreutica nella scuola secondaria superiore, lo stesso articolo rimanda all'approvazione della legge sui cicli scolastici. Tale legge, appunto, è stata approvata: essa prevede un liceo musicale e quanto auspicato dall'onorevole Sbarbati, che del resto quella legge ha sostenuto in Parlamento.

Per quanto riguarda la scuola media, la legge n. 440 finanzia le attività per le scuole che vogliono caratterizzarsi in questo modo. Per quanto attiene, invece, le accademie, ricordo che alcune questioni ad esse inerenti sono state disciplinate da leggi precedenti sotto il forte impulso dell'onorevole Sbarbati e ormai sono di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Anche per quanto riguarda questioni di dettaglio, ad esempio la soluzione — giustamente prevista all'epoca — per i corsi e per gli indirizzi degli istituti di istruzione secondaria di affidare gli insegnamenti a docenti da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di ottenere un quadro più certo, attraverso la sperimentazione, e

sul quale fondare i successivi lavori, esse sono superate sia dalla riforma sul riordino dei cicli sia dal fatto che la legge sui precari, a sua volta, disciplina l'assunzione in termini diversi. Essa non prevede la suddetta fattispecie, rispetto alla quale, quindi, si dovrebbe prevedere una deroga.

Pertanto, l'articolo 1 dovrà essere sintetizzato, per un verso, e rivisto, per altro verso, alla luce delle acquisite leggi che, al tempo della formulazione del disegno di legge, non erano state ancora varate. Alcune di esse erano all'orizzonte, quindi da parte dell'onorevole Sbarbati era anche legittimo pensare che non sarebbero mai giunte a conclusione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, si prevede un sostegno finanziario volto a valorizzare l'opera di istituti ed enti che, operando sia all'esterno sia all'interno del sistema istituzionale di formazione, per così dire, nel settore delle arti musicali e visive, svolgono anch'essi una funzione altrettanto formativa in senso ampio e con risultati generalmente riconosciuti e apprezzati. I criteri per l'individuazione dei predetti istituti ed enti sono demandati al decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Su tale aspetto naturalmente si può discutere, con l'avvertenza che, ad esempio, esiste un atto Senato giunto alla Camera in seconda lettura (atto Camera n. 7307) oggi all'esame della VII Commissione, che all'articolo 32 fa riferimento esattamente alla stessa materia o di materia largamente sovrapponibile. Quindi, anche per la prima parte dell'articolo 2 si pone un problema di coordinamento. Resta la questione specifica del conservatorio di musica Gioacchino Rossini e dell'ente denominato fondazione Rossini; si tratta di due istituzioni autonome che perseguono scopi diversi, con diverse risorse finanziarie: la prima con fine di istruzione musicale è incardinata nel sistema scolastico; la seconda con il fine di esaltare la figura e la memoria del grande maestro pesarese ha attinenza maggiormente con le finalità del recupero dei beni culturali e di altro Ministero.

Fin dal 1940 esistono convenzioni che riguardano le suddette istituzioni e obblighi sanciti dalle stesse. Vi è un elemento di novità, intervenuto con la legge n. 23 del 1996 che, in un riassetto generale delle competenze passive in ordine alla fornitura e gestione di locali scolastici ha posto a carico delle province quelle concernenti gli edifici sede dei conservatori di musica. A tale proposito vi è una complicata questione che l'onorevole Sbarbati chiarisce nella relazione, tale per cui non è così agevole finanziare e sostenere gli immobili della fondazione Rossini. Da questo punto di vista, quindi, rimangono in vita le finalità del provvedimento volte ad assicurare il contributo di 500 milioni annui, che nella proposta era previsto per il 1999 e per il 2000 (a questo punto bisognerà verificare se tale data rimarrà ferma). Per gli stessi anni è previsto un contributo di 150 milioni per le esigenze di funzionamento; quindi, in totale si tratta di 650 milioni, di cui 50 milioni per il conservatorio di Fermo, già sede distaccata del conservatorio Rossini.

Questo è il provvedimento che oggi viene all'attenzione dell'Assemblea, in un periodo molto successivo a quello in cui fu concepito, pensato e presentato. Credo, quindi, che, insieme ai colleghi della Commissione e del Comitato dei nove e naturalmente con il concorso dell'onorevole Sbarbati, quando sarà presente, dovremo pensare ad un intervento emendativo fortemente modificativo per cercare di salvare la sostanza di quel progetto di legge che non è stata ancora colta da altre leggi che sono largamente intervenute proprio sui territori esplorati dall'onorevole Sbarbati.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

**TULLIO DE MAURO,** *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, condivido ampiamente le osservazioni che sono state fatte. Credo che l'intero testo vada ripensato e rimaneggiato dalla stessa relatrice per coordinarlo meglio con la legislazione vigente.

Per quanto riguarda un aspetto particolare, quello che motivava i passi iniziali del progetto, ai tempi di Ciampi ministro del tesoro, cioè l'integrazione nell'attività della scuola di attività teatrali e musicali, è stata già opportunamente richiamata la legge n. 440. Oggi abbiamo un'imponente attività collaterale che consente di conseguire crediti, spesso molto ben integrata con le attività di insegnamento ordinario e con produzioni ben visibili. Ad esempio, ormai da tre anni si tiene annualmente la giornata della musica, alla quale partecipano, portando le capacità maturate, giovani provenienti da tutte le scuole italiane selezionati proprio a questo fine.

Il lavoro va avanti e, se si voleva che il mondo del teatro, della musica e della danza non fosse più estraneo all'orizzonte di attività delle nostre scuole, ciò oramai è già reale, a parte la normativa che consente tutto ciò e con la quale evidentemente occorre coordinare meglio questo testo di legge.

**PRESIDENTE.** La prima iscritta a parlare è l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

**ANGELA NAPOLI.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, sinceramente non siamo riusciti a comprendere — ed anche gli interventi dell'onorevole Soave, che sostituisce la relatrice, e dello stesso ministro me ne danno atto — come mai questo provvedimento sia stato calendarizzato oggi per l'Assemblea, quando esso ha ultimato il suo iter in VII Commissione (Cultura) nel lontano settembre 1999.

Già allora ha visto la contrarietà del gruppo di Alleanza nazionale che oggi è aumentata per le motivazioni che brevemente cercherò di esporre e che sono pressoché analoghe a quelle svolte dallo stesso relatore.

Il disegno di legge presentato nel giugno 1998 reca il titolo «Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche» ma, anziché prevedere gli interventi necessari in tale settore in termini di formazione contiene prioritariamente interventi di sostegno

economico per istituti ed enti e in particolare per la provincia di Pesaro e Urbino e per il conservatorio di musica Rossini di Pesaro. Innanzitutto il testo, se approvato, come ha evidenziato l'onorevole Soave, non solo contribuirebbe al processo di frammentazione del *corpus* legislativo in materia di istruzione, vanificando l'opera di unificazione e di riordino effettuata con il testo unico, ma sarebbe senza dubbio privo dei caratteri di continuità tanto con la legge n. 30 del 2000, relativa al riordino dei cicli scolastici, quanto con la legge n. 508 del 1999 relativa alla riforma delle accademie e dei conservatori. Il provvedimento mancherebbe ancora del necessario collante con la disciplina delle attività musicali (atto Camera n. 7307), già approvato dal Senato e attualmente in discussione presso la Commissione cultura.

Ricordo, per esempio, che durante la discussione della già richiamata legge n. 508 del 1999 relativa alla riforma delle accademie e dei conservatori ci è stato impedito in questo ramo del Parlamento da parte del Governo di raccordare la formazione musicale e coreutica nelle fasce dell'istruzione primaria e secondaria per rinviarla alla legge del riordino dei cicli scolastici. Lo stesso testo licenziato dalla Commissione e oggi in discussione, all'articolo 1, comma 2, per quanto riguarda il personale fa riferimento alla futura legge quadro in materia di riordino dei cicli scolastici, che oggi è legge dello Stato. Quest'ultima articola il sistema di istruzione nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base della durata di sette anni e abolisce l'attuale scuola media che, invece, continua ad essere menzionata nel testo stesso, e nel ciclo secondario che assume la denominazione di scuola secondaria della durata di cinque anni, la quale si articola anche nell'area artistica e musicale. Questa nuova area dovrà essere strutturata dal Ministero della pubblica istruzione nell'ambito del quadro generale della normativa di riordino e non ha quindi senso alcuno che si trasferiscano in questo momento ad ordinamento le iniziative

sperimentali attualmente in corso nella scuola media e negli istituti di istruzione secondaria superiore. Del patrimonio di esperienza didattica acquisito dai docenti reclutati per gli attuali corsi sperimentali occorrerebbe servirsi nell'attuazione della nuova area. È stato persino soppresso a suo tempo in Commissione l'originario comma 2 dell'articolo 1 dove veniva fatto specifico riferimento alla necessità di uno speciale concorso per titoli per l'assegnazione degli insegnamenti musicali, pur sapendo che sono stati messi al bando gli attuali insegnanti di strumenti musicali, per i quali necessiterebbe una specifica classe di concorso.

Non sarebbe poi assolutamente veritiera la parte della relazione tecnica che accompagna il disegno di legge governativo laddove fa riferimento agli oneri relativi al personale, specificando che sostanzialmente si tratterebbe di consolidare una spesa già attualmente sostenuta per le sperimentazioni di educazione musicale. Di fatto, se valutassimo attentamente le tabelle allegate alla relazione tecnica, ci accorgeremmo che per l'attuazione del provvedimento in discussione occorrerebbero negli anni l'inserimento di nuovi insegnanti nonché l'acquisizione di strumenti, il tutto con automatici oneri aggiuntivi per lo Stato ed anche in contrasto con le ultime leggi finanziarie che prevedono la riduzione degli organici del personale insegnante. Per quanto riguarda l'articolo 2 del disegno di legge, lasciatemi dire che esso appare alquanto demagogico e, se vogliamo, legato a scopi di natura elettoralistica. Infatti, mi sembra strana la calendarizzazione del provvedimento in aula a distanza di un anno e mezzo dal termine dell'iter in Commissione cultura.

Il provvedimento prevede, all'articolo 2, interventi di sostegno ad istituti ed enti non statali che svolgono attività di alta formazione, promozione, ricerca e sviluppo nel settore delle arti visive e musicali. A parte il collegamento che è stato già riferito tanto dal ministro, quanto dall'onorevole Soave, va detto che nel provvedimento è contenuta la solita delega senza alcun limite, in base alla quale vari

ministri dovrebbero individuare gli istituti e gli enti destinatari dei contributi. A nostro avviso, non spetterebbe al Governo designare gli istituti e gli enti in questione: nella delega sarebbe almeno necessaria la definizione di alcuni — diciamo così — paletti, altrimenti potrebbero nascere sospetti, che non credo siano auspicabili, soprattutto in questo particolare momento.

Ancor più grave è il contenuto degli ultimi commi dell'articolo 2: è vero — come è stato giustamente affermato dall'onorevole Soave — che esso riguarda la concessione di fondi tanto al conservatorio musicale «Giacchino Rossini» di Pesaro, quanto all'omonima fondazione; tuttavia, è altrettanto vero — ritengo che il Parlamento non possa lasciar correre al riguardo — che è in atto un contenzioso che si trascina da molto tempo tra la fondazione Giacchino Rossini ed il conservatorio di Pesaro. Infatti, la fondazione Giacchino Rossini, istituita nel 1940 a seguito della convenzione stipulata tra lo Stato e gli enti locali di Pesaro per il trasferimento allo Stato del liceo musicale fondato nel 1869 per volontà di Giacchino Rossini, ha il compito di gestire il patrimonio già appartenente al liceo musicale Rossini e di concorrere al funzionamento del conservatorio musicale. Tale conservatorio — ritengo che ciò sia a conoscenza di tutti noi — necessita di urgenti interventi; tuttavia, l'assegnazione di fondi alla provincia di Pesaro e Urbino non solo non ne consentirebbe l'immediato uso, ma creerebbe un ulteriore contrasto nel complesso contenzioso in atto tra la fondazione e il conservatorio. Di fronte alla situazione di oggettivo pericolo in cui versa la sede del conservatorio, non si capisce perché lo Stato non possa intervenire direttamente su una struttura di propria competenza, evitando così ulteriori complicazioni burocratiche e ritardi nei lavori.

Tra l'altro, la fondazione Giacchino Rossini non ha a tutt'oggi uno statuto di amministrazione, né è stata definita la sorte dei residui beni di Giacchino Ros-

sini, lasciati dallo stesso allo scopo di attivare una scuola musicale a Pesaro.

Come stavo dicendo, il provvedimento accentua l'attuale contenzioso in quanto prevede tra l'altro, nell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, che le disponibilità eventualmente eccedenti, alla fine dell'esercizio, possano essere destinate, nell'esercizio successivo, a spese per lavori di restauro dell'edificio e di conservazione dei beni mobili di proprietà della fondazione Gioacchino Rossini di Pesaro. A mio avviso occorrerebbe separare, più che incrementare, i legami tra il conservatorio, che è scuola di Stato, e la fondazione, che ha assunto, come ha ricordato l'onorevole Soave, ormai di fatto un ruolo estraneo alla vita delle istituzioni scolastiche.

Per quanto detto ed anche alla luce del lungo periodo intercorso fra il 14 settembre 1999 — data della sua ultima definizione in Commissione — ed oggi, periodo che ha visto diverse innovazioni, ritengo che il provvedimento necessiti di irrinunciabili forme di coordinamento e pertanto il mio gruppo chiede che venga rinviato in Commissione per un'attenta valutazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rossetto. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ROSSETTO. Signor Presidente, credo non sia necessario aggiungere molto agli interventi svolti dai colleghi Soave e Napoli e dal ministro.

Se avessimo dovuto valutare il disegno di legge così com'era, avremmo dovuto esprimere i giudizi che la collega Napoli ha formulato nel disegnare quello che sarebbe stato uno scenario di aumentata complessità legislativa, una volta approvato questo progetto di legge. Naturalmente, noi eravamo e siamo favorevoli agli obiettivi di fondo che il disegno di legge si proponeva: in realtà, il vero motivo del contendere, o comunque l'aspetto sul quale dovremo ragionare, è rappresentato dall'articolo 2, che concerne il conservatorio.

In conclusione, anche il gruppo di Forza Italia chiede che il provvedimento venga rinviato in Commissione per una valutazione più approfondita di questo articolo.

**(Replica del vicepresidente della VII Commissione — A.C. 5029)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il vicepresidente della VII Commissione.

SERGIO SOAVE, *Vicepresidente della VII Commissione*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti e naturalmente il ministro, che ci onora con la sua presenza.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta avanzata, è certamente ragionevole, ma riterrei opportuno attendere di poter consultare il Comitato dei nove per valutare se possiamo, di concerto con la relatrice, l'onorevole Sbarbati, proporre noi una variazione, o se decidiamo tutti insieme di procedere ad un rapido passaggio in Commissione. È chiaro che, arrivati a questo punto della legislatura, la questione tempo è fondamentale e quindi credo che dovremo trovare insieme la strada più opportuna per far sì che questo provvedimento, debitamente corretto (perché credo che la stessa onorevole Sbarbati, che vi ha tanto lavorato, possa riconoscere che molti degli obiettivi ai quali si tendeva sono stati raggiunti), possa essere licenziato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

TULLIO DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho nulla da aggiungere, Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta ed in quella sede verranno affrontati i temi che i colleghi intervenuti hanno sottolineato.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 16 gennaio 2001, alle 10.

1. — Interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Discussione del documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Parenti (Doc. IV-*quater*, n. 163).

— *Relatore:* Ceremigna.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Di Fonzo (Doc. IV-*quater*, n. 164).

— *Relatore:* Ceremigna.

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

PECORELLA: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme sul gratuito patrocinio (5477).

*e delle abbinare proposte di legge:*  
VELTRONI ed altri; PISAPIA (6054-7421).

— *Relatore:* Saponara.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3903 - Disposizioni in materia di navigazione satellitare (*Approvato dal Senato*) (7154).

— *Relatore:* Saraca.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4563 - Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (*Approvato dal Senato*) (7377).

— *Relatore:* Bonito.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

APREA ed altri; ACCIARINI ed altri; NAPOLI ed altri: Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia (2226-2665-3592).

— *Relatori:* Acciarini, per la maggioranza; Aprea, di minoranza.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FINI ed altri; MARTINAT; CASINI ed altri: Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (6333/bis-6419-6613-6845).

— *Relatore:* Miraglia Del Giudice.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DAMERI ed altri; TREMAGLIA ed altri: Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (*Approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati e modificata dalla III Commissione permanente del Senato*) (2997-3227-B).

— *Relatore:* Bartolich.

9. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

SIMEONE; PISAPIA; SINISCALCHI ed altri; FOTI ed altri; SODA ed altri; NERI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; FRATTA PASINI; VELTRI; GAMBALE ed altri; SARACENI: Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (465-2925-3410-5417-5666-5840-5925-5929-6321-6336-6381).

— *Relatore:* Meloni.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2207: Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza (*Approvato dal Senato*) (6909).

*e delle abbinate proposte di legge:* SODA; MANTOVANO ed altri; LI CALZI ed altri; MANTOVANO ed altri (887-2213-3271-6765).

— *Relatore:* Bonito.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4755 - Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime (*Approvato dal Senato*) (7451).

— *Relatore:* Duca.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DUCA ed altri: Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi (6874).

— *Relatore:* Giardiello.

13. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3385 - Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (5425).

— *Relatore:* Chiamparino.

14. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

POZZA TASCA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ALBANESE ed altri: Misure contro il traffico di persone (5350-5839-5881).

— *Relatore:* Finocchiaro Fidelbo.

15. — *Seguito della discussione della mozione Pisanu ed altri n. 1-00473 concernente la mancata conversione del decreto-legge n. 111 del 2000, in materia di cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini irreperibili.*

16. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4551 - Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali. (*Approvato dal Senato*) (6975).

— *Relatore:* Cerulli Irelli.

17. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Interventi nel settore della formazione nelle arti musicali, visive e coreutiche (5029).

— *Relatore:* Sbarbati.

18. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 2049 — D'iniziativa dei Senatori SMURAGLIA ed altri: Norme di tutela dei lavori "atipici" (*Approvata dal Senato*) (5651).

*e delle abbinate proposte di legge:* MUSSI ed altri; LOMBARDI ed altri; MICHIELON ed altri (3423-3972-4865).

— *Relatore:* Duilio.

19. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

ALOISIO ed altri; VALDUCCI ed altri; PERETTI ed altri; ANGELONI ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ARACU ed altri; BENVENUTO E CIANI: Disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva (769-1776-2489-2739-2761-3607-3912).

— *Relatore:* Mauro.

20. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GASPARRI; BATTAGLIA ed altri; COLOMBINI ed altri; PIVETTI; MAS-

SIDDA ed altri; MANZIONE ed altri; MUZIO; COLUCCI e TRINGALI; TESTA; MICHIELON ed altri: Norme concernenti la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il personale delle Ferrovie dello Stato (1370-2231-3235-3766-4374-5755-5822-5931-6261-6882).

21. — *Seguito della discussione del progetto di legge:*

S. 203-554-2425 — D'iniziativa dei senatori SALVATO ed altri, BISCARDI ed altri e D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (5381).

*e delle abbinare proposte di legge:* FEI ed altri; GARRA ed altri; ARMAROLI ed altri; FONTANINI e CAVALIERE (3439-5463-5480-6018).

— *Relatore:* Soda.

22. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 64-149-422: D'iniziativa dei senatori: Roberto NAPOLI ed altri; GIOVANELLI ed altri; BORTOLOTTI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (5100).

*e delle abbinare proposte di legge:* CALZOLAIO e LORENZETTI; SCALIA ed altri; SANZA ed altri (428-1557-1652).

— *Relatore:* Turrone.

**La seduta termina alle 17,45.**

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO SERGIO CHIAMPARINO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 5425

SERGIO CHIAMPARINO, *Relatore*. Il presente provvedimento reca modifiche alla normativa vigente in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti all'estero. Il mandato a

riferire favorevolmente in Assemblea è stato votato dalla V Commissione il 20 gennaio del 1999, dopo un iter, di cui riferirò più avanti, che inizialmente sembrava poter trasferire il provvedimento medesimo alla sede legislativa presso la medesima V Commissione.

La materia è regolata dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificata ed integrata dalla legge 5 aprile 1985, n. 135. Su tale normativa è successivamente intervenuta la legge 29 gennaio 1994, n. 98, che ha dettato interpretazioni autentiche delle citate leggi ed ha precisato le procedure relative all'esame delle domande, alla liquidazione degli indennizzi e alla definizione del contenzioso.

Destinatari delle disposizioni di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985 sono cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territorio già soggetti alla sovranità italiana o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere.

Per quanto riguarda il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa in esame, si ricorda che le somme relative sono quantificate annualmente dalla legge finanziaria, in tabella C, ed allocate sull'unità previsionale di base 3.2.139 — Accordi ed organismi internazionali — capitolo 7576 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La legge finanziaria per il 2001 stanziava 86,5 miliardi per ogni annualità del triennio 2001-2003.

La legge n. 98 del 1994 (articolo 2, comma 10) prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenti al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno e sino all'espletamento di tutte le istanze, una relazione annuale che indichi, per ogni singolo paese, il numero delle richieste liquidate, l'importo complessivo erogato, il numero di richieste ancora da liquidare, nonché le ulteriori iniziative necessarie per la chiusura dei procedimenti in atto.

Nella corrente legislatura sono state presentate cinque relazioni: il 22 luglio 1996, il 1° agosto 1997, il 13 gennaio 1999, il 7 gennaio 2000 e, infine, il 3 novembre 2000 (doc. XCIII, n. 5).

Nella relazione del 13 gennaio 1999, relativa al periodo aprile 1997-marzo 1998, si segnalava che erano stati adottati complessivamente 1.618 provvedimenti di concessione di indennizzi, per un importo complessivo di 68,7 miliardi.

L'attività svolta successivamente è esposta nell'ultimo documento presentato. Per quanto riguarda la zona 13 dell'ex territorio libero di Trieste e i territori ceduti alla ex Jugoslavia, la Commissione competente ha esaminato, nel periodo dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000, 1.132 istanze, liquidando 941 fascicoli comportanti l'emissione di mandati di pagamento, per un ammontare di oltre 5 miliardi.

Per la Nuova Tunisia sono stati liquidati 508 mandati di pagamento per un importo pari a 3,3 miliardi.

Per quanto riguarda la Libia, l'Etiopia, la Tunisia e paesi vari, la Commissione competente ha esaminato, nel medesimo periodo, 470 fascicoli, accogliendo 301 provvedimenti concessivi degli indennizzi per un importo complessivo di 13,4 miliardi; 122 provvedimenti, al contrario, sono stati rigettati e 47 risultano ancora in istruttoria. Complessivamente dunque, 1750 provvedimenti di concessioni di indennizzi per circa 22 miliardi di lire che si aggiungono ai circa 62 miliardi di indennizzi liquidati nel periodo 1° aprile 1998-marzo 1999 per l'insieme dei paesi considerati dalla legislazione vigente.

La V Commissione ha dedicato all'esame del provvedimento, in sede referente, le sedute del 10 e del 15 dicembre 1998, nonché del 13 e del 20 gennaio 1999. Nel corso di tali sedute, su richiesta del gruppo di Alleanza nazionale, la Commissione in un primo momento ha deliberato l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento, del disegno di legge in esame con altre proposte di legge (atti Camera nn. 276, 911, 3394, 3510) vertenti su materia analoga, in quanto rivolte, per la gran parte, a disci-

plinare singole situazioni relative a categorie di cittadini rimpatriati (in particolare dalla Liberia, dalla Somalia e della ex Jugoslavia). In un secondo momento, peraltro, la Commissione, in considerazione del fatto che risultava già iniziato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, a partire dal 28 maggio 1997, l'esame di una proposta di legge recante norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità iugoslava (atto Senato n. 889 e disegni di legge abbinati), ha preferito deliberare la disgiunzione dell'esame di tali proposte, al fine di evitare di avviare le procedure di intesa fra i Presidenti di Camera e Senato, richieste dall'articolo 78 del regolamento, che avrebbero senza dubbio ulteriormente allungato i tempi dell'esame parlamentare del provvedimento.

A seguito di questa deliberazione, la Commissione ha poi respinto, ricorrendo a votazioni per principi, tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, conferendo al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge così come approvato dal Senato. Sul testo del provvedimento hanno espresso il proprio parere le Commissioni permanenti affari costituzionali, esteri, finanze e attività produttive: in particolare, la Commissione affari esteri ha, in una osservazione, invitato la Commissione ad abbinare al disegno di legge la proposta di legge n. 911, riguardante i cittadini italiani rimpatriati dalla Liberia e dalla Somalia; più articolato è stato il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che contiene quattro osservazioni volte a rendere più corretta la formulazione del testo. Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione affari esteri, già si è avuto modo di sottolineare come la Commissione bilancio abbia prima proceduto all'abbinamento di altre proposte di legge e poi alla disgiunzione. Le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, a loro volta, non sono state accolte per non allungare ulteriormente i tempi dell'iter parlamentare del provvedimento, dal momento che, come si è già

accennato, sembrava possibile il trasferimento dello stesso alla sede legislativa e quindi una sua sollecita approvazione finale nel testo trasmesso dal Senato. Il ritiro del consenso alla sede legislativa da parte del gruppo di Alleanza nazionale è stato motivato con lettera del luglio 1999 al presidente della V Commissione con riferimento al fatto che il Senato non ha proseguito la discussione su provvedimenti che riguardavano più generali misure per cittadini rimpatriati dalla Libera, Somalia, ex Jugoslavia ed altri paesi.

In materia di indennizzi si può anche segnalare che, in data 26 ottobre 1999, il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge (n. 6498) recante « Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria », che è stato approvato dalla Commissione bilancio in sede legislativa il 7 giugno 2000. Trasmesso al Senato, è stato quindi definitivamente approvato in tempi rapidi (legge 19 luglio 2000, n. 204).

Passando ai contenuti del disegno di legge n. 5425, vorrei sottolineare i seguenti punti. L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 16 del 1980 e successive modificazioni. Tale disposizione prevede che gli indennizzi dovuti ai cittadini italiani, agli enti e alle società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193), o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

Il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame stabilisce che tali in-

dennizzi vengono corrisposti interamente in contanti, e non più al 50 per cento in titoli di credito.

In conformità al dettato normativo in vigore si è provveduto nell'arco di tutta la durata del prestito di quindici anni alla emissione dei titoli del prestito redimibile del 1980 al 12 per cento con cui far fronte ai fabbisogni di indennizzi per un ammontare complessivo di lire 525 miliardi. Non può, tuttavia, sottacersi la complessità e l'onerosità della procedura di liquidazione degli indennizzi per cifre superiori a lire venti milioni, che richiede una pluralità di adempimenti da parte di vari uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Occorre, inoltre, far presente che nei prossimi anni l'importo degli indennizzi da liquidarsi in titoli di Stato non dovrebbe eccedere, sulla base di una ragionevole previsione, la somma di lire 525 miliardi, pari a quella corrisposta ai beneficiari nei quindici anni trascorsi. Conseguentemente non sembra opportuno, considerata l'entità della spesa presunta, provvedere alla emissione di un prestito, anche per motivi di economicità ed efficienza amministrativa.

Il comma 2 dell'articolo 1 in esame dispone conseguentemente l'abrogazione dei commi da terzo a decimo dell'articolo 9 della legge n. 16 del 1980 e successive modificazioni, in quanto i successivi commi disciplinano le modalità di emissione dei titoli.

L'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame sostituisce l'articolo 2 della legge n. 16 del 1980 e successive modificazioni. Ricordo che l'articolo 2 della legge n. 16 del 1980, modificato dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, stabilisce che a coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno

contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.

Il comma 1 dell'articolo 2 in esame estende in primo luogo i settori nei quali è possibile reimpiegare gli indennizzi ricomprendendovi anche le attività di servizi ed edili. Vengono inoltre ricompresi anche gli indennizzi previsti dalla legge n. 135 del 1985 e dalla legge n. 98 del 1994, oltre a quelli già indicati dalla legge n. 16 del 1980. Vista la progressiva riduzione dei tassi di interesse, la disposizione in esame prevede poi che il concorso statale quindicennale sugli interessi da pagarsi sui mutui ulteriormente contratti venga ridotto dall'8 al 4 per cento.

La riduzione del contributo pubblico dall'attuale misura dell'8 per cento al 4 per cento si rende necessaria anche allo scopo di conseguire da un lato una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, una partecipazione finanziaria dell'operatore al rischio dell'iniziativa.

Il comma 2 dell'articolo 2 in esame modifica il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 98 del 1994, stabilendo che il contributo statale, ridotto nella misura del 4 per cento, debba intendersi riferito ad un importo pari al complesso degli indennizzi previsto dalla legge in discussione nonché dalla precedente normativa attualmente in vigore.

Al fine poi di consentire, anche per il futuro, un costante collegamento della

misura del contributo alle effettive condizioni di mercato si demanda ad un apposito atto amministrativo (decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) la possibilità di modificare l'entità del concorso in relazione all'andamento del mercato. Ed è quanto stabilito nel successivo e finale articolo 3.

Analizzando il testo per verificarne la rispondenza agli aspetti indicati dall'articolo 79, comma 4, del regolamento, si deve anzitutto osservare che la necessità dell'intervento con fonte di rango legislativo deriva dal fatto che il disegno di legge, come si è visto, novella disposizioni legislative già in vigore. Nel testo non sono previste norme esplicitamente dirette alla semplificazione legislativa. Peraltro, la liquidazione interamente in contanti degli indennizzi, prevista dall'articolo 1, comma 1, appare sostanzialmente volta a semplificare le procedure amministrative per l'erogazione di tali indennizzi.

Infine, le disposizioni rispettano la gerarchia delle fonti normative. Non risultano atti normativi comunitari in materia.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa alle 19,45.*